

Assicurazione R.C.A. - C.V.T. - INFORTUNI CONDUCENTE
dei mezzi dell'Autoparco dell'Ente

COMUNE DI RIESI (CL)

Piazzetta Don Pedro D'Altariva - 93016 Rieti (CL)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
R.C.A.
INFORTUNI CONDUCENTE
DEI MEZZI DELL'AUTOPARCO DELL'ENTE

Il presente capitolato consta di n. 05 pagine, inclusa la presente.

PREMESSA

Il contenuto del presente capitolato deve intendersi sempre operante e prevalente sulle condizioni generali di assicurazione e/o particolari, che nel testo di polizza siano eventualmente contrastanti.

Copertura assicurativa di tutti gli automezzi dell'Autoparco dell'Ente contro:

- la Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), in base a quanto disposto dalla Legge n° 990/69 e successive modifiche;
- Infortuni conducente);



Sezione Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.)

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, le Società Assicuratrici partecipanti dovranno indicare gli estremi della tariffa aziendale utilizzata e la percentuale di sconto utilizzata sulla tariffa stessa per la formulazione dell'offerta. L'applicazione di tale percentuale di sconto – immodificabile - sarà riconosciuta per tutta la durata del servizio.

Per tutti i veicoli la tariffa applicata dovrà essere quella in forma "bonus/malus" ovvero "tariffa fissa con o senza applicazione di pejus in caso di sinistri" e le condizioni del presente capitolato si intenderanno integrate dalla condizione speciale a tal uopo utilizzata dall'Impresa assicuratrice.

La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà provvedere alla copertura assicurativa di tutti gli automezzi dell'autoparco dell'Ente, contro il rischio responsabilità civile autoveicoli, in base a quanto disposto dal titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni (ex Legge n° 990/69).

La garanzia obbligatoria di responsabilità civile auto dovrà essere prestata per tutti i veicoli soggetti all'obbligo assicurativo del titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni (ex Legge n° 990/69), con massimale unico non inferiore ad € 7.290.000,00 (elevato ad € 32.000.000,00 limitatamente agli autobus e "scuolabus") - compresa la garanzia dei terzi trasportati - a qualsiasi titolo - a bordo dei veicoli.


Inoltre la garanzia dovrà essere operante:

- sia all'esterno che all'interno delle aree cortilizie dell'Ente;
- durante il carico e scarico;
- durante la circolazione su aree pubbliche, così come definibili nella più ampia accezione dall'attuale giurisprudenza, compresi i danni provocati da avarie in genere del mezzo (anche se con allestimento speciale) o derivanti dalla perdita dei suoi liquidi, fluidi, lubrificanti e carburanti – anche se costituenti carico e/o rifornimenti -;
- per la circolazione del veicolo in aree private; per la circolazione nelle aree aeroportuali;
- anche nei confronti dei dipendenti e/o addetti in genere alle attività aziendali – escluso il conducente – considerati terzi a tutti gli effetti;
- per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; nell'ambito di questa garanzia, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate durante il loro svolgimento;
- personale e autonoma responsabilità dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo medesimo.

I premi indicati in tariffa saranno comprensivi di ogni onere e tassa.

L'offerta dovrà essere sviluppata sulla base dei dati contenuti nell'allegato elenco dei mezzi da assicurare.

All'atto della consegna da parte dell'Ente Contraente alla Società Assicuratrice aggiudicataria degli attestati di rischio o altro documento equipollente, per l'attribuzione della classe di merito di appartenenza, quest'ultima procederà al ricalcolo del premio complessivo offerto sulla base delle evidenze degli attestati di rischio o altro documento equipollente. Le differenze attive o passive rispetto all'offerta, risultanti dall'anzidetto ricalcolo, verranno conteggiate nel pagamento della rata di premio alla firma del contratto.



Sezione - INFORTUNI CONDUCENTE

■ Premesso che la garanzia dovrà valere per gli infortuni del conducente - assicurato in forma anonima - alla guida dei mezzi dell'Ente di cui all'elenco di riferimento subiti in conseguenza:

- di un incidente di circolazione occorso al mezzo identificato nell'elenco di riferimento ovvero quello di proprietà utilizzato per missione o per adempimenti di servizio esterno;
- di altri eventi strettamente connessi con la circolazione dello stesso;
- dello svolgimento di attività di fortuna sul mezzo, per la ripresa della marcia a seguito di fermata per rotture o guasti improvvisi verificatisi durante la circolazione o giacenza all'aperto o sottotetto a locali

La garanzia verrà prestata con somma assicurata predeterminata per ogni persona assicurata in forma anonima (per il caso di morte € 50.000,00 - per il caso di invalidità permanente € 50.000,00 – Rimborso spese mediche da infortunio € 2.500,00);

Nell'offerta economica dovrà essere indicato il premio richiesto il conducente di ogni mezzo comprensivo delle imposte di legge attualmente in vigore.

Il premio espresso nell'offerta resterà invariato per l'intero periodo contrattuale e saranno applicabili anche per eventuali altri veicoli a motore che in futuro possano essere utilizzati dall'Ente Contraente e che siano assicurabili nella sezione R.C.A.



NORME COMUNI ALLE GARANZIE PREVISTE DAL PRESENTE CAPITOLATO

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si verifichino variazioni al numero dei mezzi, l'Ente Contraente provvederà a comunicare tempestivamente alla Società Assicuratrice aggiudicataria le avvenute alienazioni, integrazioni o sostituzioni, indicando, in questi ultimi casi, le caratteristiche del nuovo veicolo.

Si precisa che è facoltà dell'Ente chiedere l'esclusione dall'assicurazione di mezzi fuori uso e/o in avaria, purché ciò comporti almeno tre mesi di mancata circolazione e venga restituito il certificato di assicurazione, nonché la loro reintegrazione nell'assicurazione.

All'uopo la Società Assicuratrice aggiudicataria provvederà a ridurre il premio in corso per gli autoveicoli alienati e/o esclusi dall'assicurazione ad integrarlo per i nuovi mezzi immessi in servizio.

E' ammessa la comunicazione a mezzo telefax o pec, anche ai fini dell'adempimento dell'avviso di sinistro.

La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà mettere a punto un efficiente servizio di liquidazione danni per i sinistri generati dall'Ente Contraente, in relazione alla loro frequenza ed entità ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati.

La Società assicuratrice si impegna ad espletare la ricezione delle denunce di sinistro, con periodicità settimanale, curandone il ritiro presso il domicilio dell'ufficio amministrativo mezzi dell'Ente Contraente e dandone alla stessa opportuna ricevuta, ovvero disporre di specifico Call Center per l'inoltro delle denunce di sinistro.

Limitatamente ai sinistri R.C.A. gestiti in regime di accordi convenzionali e/o di accordi associativi fra Imprese assicuratrici, nonché per tutti quelli relativi alle altre sezioni, se non diversamente richiesto dall'Ente Contraente, le operazioni di accertamento del danno da parte della Società assicuratrice dovranno avvenire nelle sedi aziendali di comune intesa con l'ufficio economato dell'Ente Contraente, così come la loro liquidazione ai fini della determinazione dell'indennizzo ed il loro materiale pagamento.

Per quanto attiene alle denunce di incidente o di sinistro, presentate anche solo in via cautelativa, la Società Assicuratrice aggiudicataria sarà tenuta, di volta in volta, a comunicare all'Ente Contraente l'esito finale della relativa pratica ai fini dell'eventuale variazione delle "classi di merito" dei mezzi e del diritto

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Polizza RCA - INFORTUNI CONDUCENTE

dell'Ente al risarcimento anche parziale del danno nel caso in cui il sinistro si sia concluso con l'ammissione di un concorso di colpa.

I sinistri potranno essere denunciati entro 30 (trenta) giorni da quando la Contraente o l'Assicurato ne abbia avuta la possibilità, a deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

La denuncia dovrà contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato il cui veicolo ha subito il danno, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, ad ogni scadenza annuale del contratto, il dettaglio dei sinistri così impostato per ciascuna garanzia:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in data diversa da quella indicata.

Il contratto decorre dalle ore 24 del 27.01.2023 e scadrà alle ore 24 del 27.01.2024. La presente polizza non prevede il tacito rinnovo e pertanto non occorre disdetta fra le Parti.

Il pagamento del premio avverrà in rate annuali anticipate, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in via anticipata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto e per le eventuali rate successive entro 60 (sessanta) giorni dalla loro scadenza.

Anche le eventuali variazioni comportanti un aumento di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.

Il premio connesso ad eventuali variazioni all'elenco mezzi iniziale, avvenute nel corso di ogni annualità assicurativa, sarà oggetto di regolazione premio alla fine del periodo di assicurazione annuo ed il pagamento avverrà con le modalità di cui al comma precedente.

In ogni caso l'eventuale ritardo nel limite di 60 giorni nel pagamento dei premi di polizza, non comporterà la sospensione delle prestazioni di garanzia.

Fermo quanto sopra è facoltà dell'Amministrazione di chiedere alla Società Assicuratrice la proroga temporanea del contratto fino ad ulteriori 12 mesi, in corrispettivo del solo rateo di premio determinato in base alla tariffa scontata del contratto scaduto e senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio per la durata temporanea della garanzia.

Si conviene che la consegna dei certificati di assicurazione relativi a ciascun mezzo compreso nell'assicurazione dovrà avvenire almeno tre giorni prima della decorrenza della garanzia o in caso di proroga della scadenza, presso il domicilio dell'Ente.

In caso di controversie di natura amministrativa e/o contrattuale connesse al presente appalto – comprese le procedure arbitrali previste dai capitoli -, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente Contraente.

Dopo la celebrazione della gara, l'Ente Contraente - ai fini della effettiva gestione del servizio - si riserva di produrre alla Società Assicuratrice aggiudicataria un elenco mezzi aggiornato.

Sulla base di quanto sopra la Società Assicuratrice aggiudicataria provvederà al calcolo del premio anticipato di prima rata, applicando le tariffe, i tassi ed i premi dichiarati in sede di offerta.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Polizza RCA - INFORTUNI CONDUCENTE

Ai sensi del Regolamento UE 2016 679 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

In ordine alla presente assicurazione, il Contraente dichiara di avvalersi della collaborazione - ai sensi del D.Lgs. n° 209/2005 – del broker di assicurazione Flacomio Assicurazioni con sede in Palermo, Via Imperatore Federico 100. In tal senso si da atto che ogni comunicazione fatta dalla Società Contraente al broker s'intenderà fatta come alla Società assicuratrice. La Società assicuratrice aggiudicataria del contratto e le eventuali coassicuratrici s'impegnano pertanto a riconoscere al broker le commissioni d'uso sui premi.

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n° 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), la stazione appaltante, l'impresa assicuratrice aggiudicataria, il suo coverholder o agente ed il broker dell'Ente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.

La Stazione Appaltante, l'impresa assicuratrice aggiudicataria, il suo coverholder o agente, il broker dell'Ente e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la stazione appaltante e/o l'appaltatore, e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si rimanda alle leggi vigenti in materia di assicurazione, di pubblici appalti, nonché alle norme generali che regolano la materia dei contratti.